

Illegittima l'aliquota IVA del 10% per i "marina resort"

Lo ha sancito la Corte Costituzionale in violazione del principio di leale collaborazione Stato-Regioni

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

La Corte Costituzionale, con sentenza n. [21/2016](#), depositata ieri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 32](#) comma 1 del DL 133/2014, nella parte in cui, ai fini dell'applicazione dell'**aliquota IVA del 10%**, equipara alle "strutture ricettive all'aria aperta" i cosiddetti marina resort (intendendo con tale nozione le "strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato").

La suddetta agevolazione, nata allo scopo di rilanciare il settore della nautica, in sostanza equipara(va) agli effetti dell'aliquota IVA del 10% le prestazioni rese dai **porti turistici** alla generalità delle prestazioni di alloggio alberghiero (n. 120 della [Tabella A](#), parte III, allegata al DPR 633/72).

La disposizione, come detto introdotta con il DL [133/2014](#), è stata oggetto di una prima proroga da parte della legge di stabilità 2015 (L. [190/2014](#)) e, quindi, resa definitiva, con la legge di stabilità 2016 (L. [208/2015](#)), a decorrere dal 1° gennaio 2016.

L'eccezione di costituzionalità è stata presentata dalla Regione Campania, rilevando che, con l'adozione della norma in questione, lo Stato avrebbe violato il principio di **leale collaborazione con le Regioni**, alle quali spetta la potestà legislativa in materia turistica.

Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale rileva:

- da un lato, che la disciplina contenuta nell'art. 32 comma 1 del DL 133/2014 appartiene alla competenza legislativa regionale, attenendo alla materia del "**turismo e industria alberghiera**", in quanto "volta ad identificare una peculiare tipologia di strutture turistico ri-

cettive, in specie di quelle all'aria aperta";

- dall'altro, la questione attiene altresì alla materia tributaria (in quanto destinata ad agevolare la misura dell'aliquota IVA applicabile), di competenza prettamente statale.

Secondo la Corte, di per sé l'intervento del legislatore statale, in materie nelle quali la potestà legislativa statale e regionale è concorrente, non sarebbe costituzionalmente illegittimo. Tuttavia, i giudici costituzionali rilevano la violazione del principio di leale collaborazione Stato-Regioni, non avendo il legislatore nazionale provveduto ad ottenere, prima dell'adozione della norma contestata, la previa intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni, affidando al solo Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la definizione dell'**ambito applicativo** della norma.

Va, da ultimo, rilevato che la disposizione censurata presenta(va) anche profili di illegittimità **a livello comunitario**, considerato che le strutture qualificate come "marina resort" potrebbero non rientrare nelle strutture ricettive per le quali la direttiva [2006/112/CE](#), in materia di IVA, consente l'applicazione dell'aliquota agevolata. Difatti, l'[art. 43](#) del Regolamento Ue 282/2011, definendo la "fornitura di «alloggi per vacanze»" (per la quale l'[Allegato III](#), n. 12, della direttiva 2006/112/CE consente l'aliquota ridotta) ha ricompreso la locazione di tende, di roulotte o di case mobili («mobile homes») installate nei campeggi e utilizzate come alloggi", senza ulteriormente includere le prestazioni di alloggio nei porti turistici (si veda "[Rischio incompatibilità per l'IVA al 10% nei «marina resort»](#)" del 12 novembre 2014).